

infQ azienda – Giugno 2021

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Rimborso contributi IVS indebitamente versati Circolare INPS 6.5.2021, n. 75	<p>Il diritto alla restituzione dei contributi IVS indebitamente versati è soggetto al termine di prescrizione di 10 anni ex art. 2946, C.c. Gli Uffici, pertanto, a fronte della domanda da parte del soggetto interessato, procedono al rimborso "soltanto per gli importi per i quali non risultino decorsi i termini di prescrizione rispetto alla data dei versamenti".</p>
Coefficienti fabbricati categoria D Decreto MEF 7.5.2021	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 21.5.2021, n. 120 il Decreto che aggiorna i coefficienti utilizzabili per l'individuazione del valore dei fabbricati categoria D, non iscritti in Catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, ai fini della determinazione dell'IMU 2021.</p>
Proroga versamento prima rata contributi fissi IVS Messaggio INPS 13.5.2021, n. 1911	<p>È prorogato dal 17.5 al 20.8.2021 il termine di versamento della prima rata 2021 dei contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti.</p>
Regime IVA DPI Risposta consulenza giuridica Agenzia Entrate 18.5.2021, n. 5	<p>Ai fini dell'esenzione IVA (fino al 31.12.2020) e dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5% (dal 2021) ex art. 124, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" prevista "per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", qualora la finalità sanitaria del prodotto non sia desumibile dalla natura dell'acquirente e/o del suo settore di attività, "la medesima può essere corroborata con qualsiasi documento ritenuto opportuno, che consenta in sede di controllo di verificare i dati e le situazioni oggettive in essa contenuti". Il regime agevolativo è applicabile a qualsiasi cedente e acquirente, nonché stadio di commercializzazione. Di conseguenza tutte le cessioni lungo l'intera "catena di consegna", dal produttore fino alla vendita al dettaglio, usufruiscono del regime IVA agevolato.</p>
Farmacia e servizio tamponi antigenici / test sierologici Risposta interpello Agenzia Entrate 18.5.2021, n. 354	<p>Il servizio reso da una farmacia di effettuazione di tamponi antigenici rapidi tramite l'ausilio di un infermiere o di un medico nonché il servizio di test sierologici rapidi sono esenti IVA con diritto alla detrazione, come stabilito dall'art. 1, comma 452, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021).</p>

COMMENTI

I NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DEL C.D. “DECRETO SOSTEGNI-BIS”

Nell’ambito del recente DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis, in vigore dal 26.5.2021 il Legislatore ha previsto, tra l’altro, il riconoscimento di **3 nuove tipologie di contributo**:

1. un contributo a fondo perduto **riconosciuto in automatico ai soggetti con partita IVA attiva al 26.5.2021**, senza necessità di presentare alcuna domanda, ai soggetti che hanno già **richiesto e ottenuto** il contributo previsto dall’art. 1, DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”;
2. un contributo a fondo perduto, **“alternativo”** al precedente, per i titolari di partita IVA che hanno:
 - conseguito **ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni**;
 - e
 - subito una **riduzione del fatturato / corrispettivi medio mensile di almeno il 30%** nel periodo **1.4.2020 - 31.3.2021** rispetto al periodo **1.4.2019 - 31.3.2020**;
3. un contributo a fondo perduto **a favore dei soggetti “maggiormente” colpiti** dall’emergenza COVID-19, titolari di partita IVA, che hanno:
 - conseguito **ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni**;
 - e
 - subito un peggioramento del risultato economico dell’esercizio 2020 rispetto a quello **2019** in misura pari o superiore ad una specifica percentuale.

1. CONTRIBUTO “AUTOMATICO”

Il “nuovo” contributo a fondo perduto:

- è riconosciuto:
 - per il **medesimo importo, ossia in misura pari al 100%**, del “contributo Decreto Sostegni”;
 - **automaticamente**, ossia **senza necessità di presentare un’ulteriore domanda** da parte del soggetto interessato;
- è **usufruibile con la medesima modalità** già scelta dal beneficiario nella domanda presentata ai fini del “contributo Decreto Sostegni” e pertanto:
 - è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante **accredito diretto sul c/c bancario / postale** sul quale è stato **erogato il precedente contributo**;
 - ovvero
 - è riconosciuto sotto forma di **credito d’imposta**, qualora il richiedente abbia optato per tale modalità di fruizione relativamente al precedente contributo.

In altre parole i soggetti con partita IVA attiva al 26.5.2021 che hanno già inviato la domanda ed ottenuto il “contributo Decreto Sostegni” calcolato sulla riduzione del fatturato / corrispettivi medio mensile 2020 rispetto a quello del 2019, ricevono in automatico, senza necessità di inoltrare una nuova domanda, un’ulteriore **tranche di aiuti del medesimo importo**.



Per beneficiare del “nuovo” del contributo il soggetto interessato non deve aver **restituito il precedente contributo**, ovvero lo stesso non deve risultare **indebitamente percepito**.

Esempio 1



La Zeta e Alfa sas ha usufruito del contributo a fondo perduto di cui al c.d. “Decreto Sostegni” calcolato sulla riduzione del fatturato medio mensile 2020 rispetto a quello del 2019, per € 3.000. La società ha scelto l’accredito del contributo sul proprio c/c.

La società beneficia del nuovo contributo previsto dal c.d. “Decreto Sostegni-bis” in “automatico”, tramite accredito sul c/c bancario, senza necessità di presentare un’ulteriore domanda e per il medesimo importo di € 3.000.

2. CONTRIBUTO “ALTERNATIVO”

È introdotto un **contributo a fondo perduto** “alternativo” rispetto quello sopra esaminato, considerando un **diverso periodo temporale di riferimento ai fini del calcolo della riduzione del fatturato / corrispettivi**, fermi restando gli altri requisiti, criteri di calcolo e modalità già previste dal citato art. 1, DL n. 41/2021.

Tale contributo è riconosciuto sia ai soggetti che hanno già beneficiato del “contributo Decreto Sostegni” sia ai soggetti che non vi hanno beneficiato.

Soggetti beneficiari

Il contributo in esame **spetta** ai soggetti titolari di partita IVA, residenti in Italia:

- esercenti **attività d’impresa / lavoro autonomo**;
- titolari di **reddito agrario** di cui all’art. 32, TUIR.

Soggetti esclusi

Il contributo a fondo perduto in esame **non spetta**:

- ai soggetti la cui **partita IVA risulta non attiva al 26.5.2021**;
- agli Enti Pubblici di cui all’art. 74, TUIR;
- agli intermediari finanziari / società di partecipazione di cui all’art. 162-bis, TUIR. Considerato quanto chiarito dall’Agenzia nella Circolare 14.5.2021, n. 5/E, i promotori finanziari, non essendo riconducibili alla categoria di soggetti in esame, possono usufruire del contributo.

Condizioni richieste

Al fine di usufruire del contributo “alternativo” è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:

- **ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni**;
- ammontare medio mensile del **fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 inferiore almeno del 30%** rispetto all’ammontare medio mensile del **fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019 - 31.3.2020**.

Fatturato medio mensile 2019		Riduzione fatturato medio 1.4.2020-1.3.2021	30% fatturato medio mensile 1.4.2019-31.3.2020	Spettanza contributo
1.4.2020-31.3.2021	1.4.2019-31.3.2020			
€ 70.000	€ 100.000	€ 30.000	€ 30.000	SI
€ 75.000	€ 100.000	€ 25.000	€ 30.000	NO

Al fine di individuare il fatturato / corrispettivi va fatto riferimento alla data di effettuazione delle operazioni (cessione di beni / prestazione di servizi). In particolare, vanno considerate le operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni IVA periodiche dei predetti periodi del 2019 / 2020 / 2021, considerando anche i corrispettivi delle operazioni non rilevanti ai fini IVA.



Come precisato nella Relazione illustrativa, per i soggetti che hanno **attivato la partita IVA dall’1.1.2019**, il contributo in esame spetta a condizione che si sia verificata la riduzione (almeno pari al 30%) del fatturato / corrispettivi.

Ammontare del contributo

Il contributo è determinato applicando una **specifico percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020-31.3.2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019-31.3.2020**.

Tale percentuale è differenziata a seconda che il soggetto interessato abbia o meno beneficiato del contributo ex DL n. 41/2021.



Il contributo a fondo perduto **non può essere superiore a € 150.000**.

Soggetti che hanno beneficiato del contributo ex DL n. 41/2021

La percentuale applicabile è individuata nelle seguenti misure, differenziate a seconda dei ricavi / compensi 2019.

Ricavi / compensi 2019	Percentuale applicabile
non superiori a € 100.000	60%
superiori a € 100.000 e fino a € 400.000	50%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	40%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000	30%
superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000	20%

Qualora il soggetto interessato, per effetto della presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo di cui al DL n. 41/2021, abbia ottenuto il **contributo “automatico”** sopra esaminato e lo stesso sia:

- **inferiore al contributo “alternativo”** individuato con le percentuali sopra evidenziate, **ha diritto al maggior ammontare del contributo**. In tal caso il contributo già corrisposto mediante accredito sul c/c ovvero riconosciuto nella forma di credito d'imposta è scomputato da quanto spettante;
- **superiore al contributo “alternativo”** individuato con le percentuali sopra evidenziate, l'Agenzia non provvede a dare *“seguito all'istanza”*.

Esempio 2 La Alfa e Beta snc presenta la seguente situazione:



Ricavi 2019	€ 161.000
Fatturato 1.4.2019 - 31.3.2020	€ 165.400 → media mensile 165.400 / 12 = € 13.783
Fatturato 1.4.2020 – 31.3.2021	€ 114.500 → media mensile 114.500 / 12 = € 9.542

Riduzione fatturato → Media mensile 1.4.2019 - 31.3.2020 – media mensile 1.4.2020 - 31.3.2021 = 13.783 – 9.542 = 4.241

% riduzione fatturato → % riduzione media mensile 1.4.2019 - 31.3.2020 – media mensile 1.4.2020 – 31.3.2021 = 4.241 / 13.783 x 100 = 30,77%

Poiché la riduzione media mensile risulta superiore al 30%, la società ha diritto al contributo “alternativo”, così determinato: 4.241 x 50% = € 2.120,50.

Considerato che la società ha beneficiato del contributo “automatico” di cui all'art. 1, commi da 1 a 3 del Decreto in esame per € 2.000, il contributo “alternativo” effettivamente spettante è pari ad € 120,50 (2.120,50 - 2.000)

Soggetti che non hanno beneficiato del contributo ex DL n. 41/2021

La percentuale applicabile per la determinazione del contributo 1 è individuata nelle seguenti misure maggiorate, differenziate a seconda dei ricavi / compensi 2019.

Ricavi / compensi 2019	Percentuale applicabile
non superiori a € 100.000	90%
superiori a € 100.000 e fino a € 400.000	70%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	50%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000	40%
superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000	30%

Richiesta di riconoscimento del contributo

Il contributo “alternativo” è riconosciuto previa presentazione, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate di un’apposita domanda:

- da inviare a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica;
- da presentare direttamente, da parte del soggetto interessato, ovvero tramite un intermediario abilitato con delega alla consultazione del Cassetto fiscale.
Le modalità ed i termini di presentazione della domanda saranno definiti dall’Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento.

NB È espressamente richiesta la trasmissione della **Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA relativa al primo trimestre 2021** (in scadenza il 31.5.2021) prima della presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo in esame.

Modalità di fruizione del contributo

Il contributo in esame può essere usufruito, analogamente a quanto previsto per il “contributo Decreto Sostegni”, secondo le seguenti 2 modalità alternative:

- **direttamente**. In tal caso l’Agenzia delle Entrate provvede all’accredito dello stesso sul c/c bancario / postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario;
- a seguito di **scelta irrevocabile** del beneficiario, quale credito d’imposta da utilizzare “**nella sua totalità**” in compensazione nel mod. F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel).

NB Tale scelta riguarda l’intero ammontare del contributo. Non è pertanto possibile richiedere in parte l’erogazione diretta e in parte l’utilizzo in compensazione

Va evidenziato che in tal caso **non operano** i limiti di:

- € 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti (aumentato a € 2 milioni per il 2021 ad opera dell’art. 22, DL n. 73/2021);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI.

Non opera altresì la previsione di cui all’art. 31, DL n. 78/2010 in base alla quale la compensazione è preclusa fino a concorrenza dei debiti erariali iscritti a ruolo di ammontare superiore a € 1.500 per i quali è scaduto il termine di pagamento.

3. CONTRIBUTO PER I SOGGETTI CON PEGGIORAMENTO ECONOMICO

È riconosciuto anche un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti “**maggiormente**” colpiti dall’emergenza COVID-19.

NB Il contributo in esame è **subordinato all’autorizzazione dell’UE**.

Soggetti beneficiari

Il contributo in esame spetta ai soggetti titolari di partita IVA, residenti in Italia:

- **esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo;**
- titolari di **reddito agrario** di cui all’art. 32, TUIR.

Soggetti esclusi

Il contributo a fondo perduto in esame **non spetta**:

- ai soggetti la cui **partita IVA risulti non attiva al 26.5.2021;**
- agli Enti Pubblici di cui all’art. 74, TUIR;
- agli intermediari finanziari / società di partecipazione di cui all’art. 162-bis, TUIR.

Condizioni richieste

Al fine di usufruire del contributo in esame è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:

- **ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni;**

- **peggioramento del risultato economico dell'esercizio** relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 (in generale, **2020**) rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (in generale, 2019) **in misura pari o superiore alla percentuale** che sarà individuata dal MEF con un apposito Decreto.

Ammontare del contributo

Il contributo è determinato applicando una **specifica percentuale**, individuata dal MEF con il predetto Decreto, alla **differenza tra il risultato dell'esercizio 2020 rispetto a quello 2019**. Tale differenza va considerata al netto dei contributi a fondo perduto di cui:

- all'art. 25, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio";
- agli artt. 59 e 60, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto";
- agli artt. 1, 1-bis e 1-ter, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori";
- all'art. 2, DL n. 172/2020, c.d. "Decreto Natale";
- all'art. 1, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni";
- all'art. 1, commi da 1 a 3 e da 5 a 13, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis".



Il contributo a fondo perduto **non può essere superiore a € 150.000**.

Richiesta di riconoscimento del contributo

Il riconoscimento del contributo in esame è subordinato alla presentazione, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate di un'apposita domanda, la quale:

- **va inviata**, a pena di decadenza, **entro 30 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica**;
- può essere presentata **direttamente dal soggetto interessato ovvero tramite un intermediario abilitato** con delega alla consultazione del Cassetto fiscale.

Le modalità ed i termini di presentazione della domanda saranno definiti dall'Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento.



La domanda può essere trasmessa esclusivamente se la **dichiarazione dei redditi** del periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 (in generale, **2020** - mod. REDDITI 2021), è **presentata entro il 10.9.2021**.

Modalità di fruizione del contributo

Il contributo in esame può essere usufruito secondo le seguenti **2 modalità alternative**:

- **direttamente**. In tal caso l'Agenzia delle Entrate provvede all'**accredito** dello stesso **sul c/c bancario / postale intestato / cointestato** al soggetto beneficiario;
- a seguito di **scelta irrevocabile** del beneficiario, quale credito d'imposta da utilizzare "**nella sua totalità**" in **compensazione nel mod. F24** esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel).



Tale scelta riguarda **l'intero ammontare del contributo**. Non è pertanto possibile richiedere in parte l'erogazione diretta e in parte l'utilizzo in compensazione.

Va evidenziato che anche per il contributo in esame **non operano** i predetti limiti per l'utilizzo in compensazione dei crediti e per l'indicazione dei crediti nel quadro RU del mod. REDDITI, nonché la predetta previsione in base alla quale la compensazione è preclusa fino a concorrenza dei debiti erariali iscritti a ruolo di ammontare superiore a € 1.500 per i quali è scaduto il termine di pagamento.

ASPETTI COMUNI DEI CONTRIBUTI

I contributi a fondo perduto in esame:

- **non sono tassati** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- **non rilevano** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Con riguardo alle 3 tipologie di contributo sopra esaminate, i commi 3, 15 e 26 dell'art. 1 del Decreto in esame richiamano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi da 13 a 17 dell'art. 1, DL n. 41/2021, e pertanto per le nuove misure agevolative rilevano le condizioni ed i limiti previsti dalla Sezione 3.1 "*Aiuti di importo limitato*" della Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final.

Il contributo, usufruito nel rispetto delle predette condizioni / limiti, può essere cumulato con altri aiuti autorizzati dalla medesima Sezione 3.1. A tal fine, per effetto dell'integrazione del citato art. 14 ad opera del comma 28 del Decreto in esame, l'impresa deve presentare un'apposita autocertificazione attestante l'esistenza delle condizioni previste nella citata Sezione 3.1.

Qualora l'impresa intenda avvalersi anche della Sezione 3.12 della predetta Comunicazione riferita agli "*Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti*", rilevano le condizioni ed i limiti previsti da tale ultima Sezione. A tal fine l'impresa deve presentare un'apposita autocertificazione attestante l'esistenza delle condizioni di cui al paragrafo 87 della stessa.



Con la modifica pubblicata il 28.1.2021 la Commissione UE ha elevato il massimale di aiuto della Sezione 3.1 da € 800.000 a € 1.800.000 e quello della Sezione 3.12 da € 3 milioni a € 10 milioni.

REGIME SANZIONATORIO

Sono applicabili le disposizioni contenute nei commi da 9 a 14 dell'art. 25, DL n. 34/2020. In particolare, per effetto di quanto stabilito dal comma 13 del citato art. 25, nel caso in cui il **contributo sia in tutto o in parte non spettante**:

- l'Agenzia delle Entrate provvede al relativo recupero con applicazione:
 - della sanzione di cui all'art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/97 (dal 100% al 200%);
 - degli interessi ai sensi dell'art. 20, DPR n. 602/73 (4% annuo);
- è applicabile l'art. 316-ter, C.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni) per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.

SCADENZARIO

Mese di Giugno

Giovedì 10 giugno

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA FATTURE ELETTRONICHE REGISTRI CONTABILI 2019 PROROGA “DECRETO SOSTEGNI”	Termine entro il quale effettuare la conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche relative al 2019 nonché dei registri contabili relativi al 2019 ai sensi del DM 17.6.2014, come disposto dal DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni” e chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta 9.4.2021, n. 236.
--	--

Martedì 15 giugno

MOD. 730/2021	Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5: <ul style="list-style-type: none"> • consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3; • invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei modd. 730 comprensivi dei modd. 730-4.
----------------------	--

Mercoledì 16 giugno

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE	Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a maggio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI	Versamento delle ritenute (21%) operate a maggio da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate a maggio relative a: <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); • utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
IMU 2021	Versamento, da parte dei proprietari / titolari di altri diritti reali / detentori di immobili in leasing, dell’imposta dovuta per il 2021, prima rata o unica soluzione, tramite il mod. F24 o bollettino di c/c/p, relativa a fabbricati, comprese aree fabbricabili e terreni agricoli, ad esclusione dell’abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali.

INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di maggio.
INPS GESTIONE SEPARATA	<p>Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a maggio a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).</p> <p>Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a maggio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).</p> <p>Il contributo è pari al 34,23% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).</p>

Venerdì 25 giugno

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI	<p>Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a maggio (soggetti mensili). Si rammenta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono soppressi i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi); • la presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici; • i soggetti non obbligati all'invio possono comunque scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.
--	---

Martedì 29 giugno

MOD. 730/2021	<p>Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato dall'1.6 al 20.6:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3; • invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei modd. 730 comprensivi dei modd. 730-4.
----------------------	--

Mercoledì 30 giugno

CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE	<p>Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di maggio, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato, non documentati da fattura elettronica; • diversi da quelli ad elevata automazione.
MOD. REDDITI 2021 SOCIETÀ DI PERSONE	<p>Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2020 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2019 e 2020. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2020 da quadro EC; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.
MOD. REDDITI 2021 PERSONE FISICHE	<p>Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2020 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRPEF (saldo 2020 e primo acconto 2021);

	<ul style="list-style-type: none"> • addizionale regionale IRPEF (saldo 2020); • addizionale comunale IRPEF (saldo 2020 e acconto 2021); • imposta sostitutiva (5%) contribuenti minimi (saldo 2020 e primo acconto 2021); • imposta sostitutiva (15%) contribuenti forfetari (saldo 2020 e primo acconto 2021); • imposta sostitutiva (5%) contribuenti forfetari “start-up” (saldo 2020 e primo acconto 2021); • acconto 20% dell’imposta dovuta per i redditi a tassazione separata; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2020 da quadro EC; • cedolare secca (saldo 2020 e primo acconto 2021); • IVIE (saldo 2020 e primo acconto 2021); • IVAFE (saldo 2020 e primo acconto 2021); • contributi IVS (saldo 2020 e primo acconto 2021); • contributi Gestione separata INPS (saldo 2020 e primo acconto 2021).
MOD. REDDITI 2021 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI	<p>Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (approvazione del bilancio entro il mese di maggio), i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2020 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRES (saldo 2020 e primo acconto 2021); • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2020 e primo acconto 2021); • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2019 e 2020. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2020 da quadro EC; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.

MOD. IRAP 2021	<p>Versamento IRAP (saldo 2020 e primo acconto 2021) da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l’anno solare.</p>
MOD. REDDITI 2021 PERSONE FISICHE - CARTACEO	<p>Presentazione presso un ufficio postale del mod. REDDITI 2021 PF, relativo al 2020, da parte delle persone fisiche che possono presentare il modello cartaceo.</p>
ISA	<p>Versamento dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi 2020 indicati nel mod. REDDITI 2021 da parte dei soggetti ISA al fine di migliorare il proprio Indice di affidabilità.</p>
DIRITTO ANNUALE CCIAA 2021	<p>Versamento del diritto CCIAA dovuto per il 2021 da parte dei soggetti con termine di versamento delle imposte al 30.6 (codice tributo 3850).</p>
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL’1.1.2019	<p>Versamento della terza rata dell’imposta sostitutiva (10% - 11%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d’impresa, all’1.1.2019 come previsto dalla Finanziaria 2019 (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate).</p>
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL’1.1.2020	<p>Versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva (11%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d’impresa, all’1.1.2020 come previsto dalla Finanziaria 2020 (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate).</p>
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL’1.1.2021	<p>Versamento della prima rata (o unica soluzione) dell’imposta sostitutiva (11%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d’impresa, all’1.1.2021 come previsto dalla</p>

	Finanziaria 2021 (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate).
ESTROMISSIONE IMMOBILE STRUMENTALE IMPRENDITORE INDIVIDUALE	Versamento della seconda rata, pari al 40%, dell'imposta sostitutiva dovuta (8%) per l'immobile strumentale posseduto alla data del 31.10.2019 estromesso da parte dell'imprenditore individuale entro il 31.5.2020 (codice tributo 1127).
RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA	Versamento (unica soluzione o prima rata) dell'imposta sostitutiva (3%) dovuta per il riconoscimento fiscale della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, effettuata nel bilancio 2020, e per l'eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 110, DL n. 104/2020.
INPS DIPENDENTI	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di maggio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
IMU DICHIARAZIONE 2020	Presentazione al competente Comune della dichiarazione IMU relativamente ai fabbricati / aree per i quali sono intervenute variazioni nel corso del 2020 ai fini della determinazione dell'imposta.
ACCISE AUTOTRASPORTATORI	Presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza di rimborso del credito relativo al primo / secondo / terzo trimestre 2019 non utilizzato in compensazione entro il 31.12.2020.
WEB TAX PROROGA "DECRETO SOSTEGNI"	Presentazione, utilizzando il mod. DST, della dichiarazione relativa all'imposta sui servizi digitali, c.d. "web tax", con riferimento alle operazioni imponibili 2020, da parte dei soggetti esercenti attività d'impresa che, nell'anno solare, realizzano congiuntamente (singolarmente / a livello di gruppo) ricavi complessivi almeno pari a € 750 milioni e ricavi da servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a € 5,5 milioni.
CONSULTAZIONE FATTURE ELETTRONICHE	Termine ultimo per l'adesione al servizio dell'Agenzia delle Entrate di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche transitate per SdI, comprese quelle memorizzate nel "periodo transitorio".